

3. L'indirizzo contiene tutte le informazioni amministrative utili, compreso il nome dello Stato in cui la parte è domiciliata o in cui è situata la sua sede o un suo stabilimento. Per ogni parte va indicato di preferenza un solo indirizzo; qualora vengano indicati diversi indirizzi, si tiene conto soltanto dell'indirizzo indicato per primo, a meno che la parte non indichi uno degli altri indirizzi come quello eletto ai fini della notificazione.

4. Se una parte è una persona giuridica, questa deve essere designata anche con il nome e l'indirizzo della persona fisica che la rappresenta legalmente in virtù della legge nazionale applicabile. A detta persona fisica si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del paragrafo 2.

L'Ufficio può consentire deroghe alla norma del primo comma.

5. La Commissione o uno Stato membro che siano parti in un procedimento, indicano un rappresentante per ogni procedimento a cui prendono parte.

Articolo 3

Lingue delle parti

1. Una lingua ufficiale delle Comunità scelta da una parte per il primo documento inviato all'Ufficio e firmato a tal fine, è utilizzata da tale parte fino a quando l'Ufficio non avrà adottato una decisione definitiva.

2. Se una parte presenta un documento, firmato a tal fine, in una lingua ufficiale delle Comunità diversa da quella che dovrebbe essere utilizzata conformemente al paragrafo 1, il documento si considera ricevuto a partire da quando l'Ufficio dispone di una traduzione, fornita da altri servizi.

L'Ufficio può consentire deroghe a tale norma.

3. La parte che nel procedimento orale impieghi una lingua diversa dalla lingua ufficiale delle Comunità utilizzata dagli agenti competenti dell'Ufficio o da altre parti o da entrambi e che essa stessa dovrebbe utilizzare, provvede ad un servizio simultaneo di interpretazione in detta lingua ufficiale. In caso contrario, il procedimento orale può continuare nelle lingue utilizzate dagli agenti competenti dell'Ufficio e dalle altre parti.

Articolo 4

Lingue da utilizzare nel procedimento orale e nell'istruzione

1. Una parte, un testimone o un perito, che siano sentiti in un procedimento orale ai fini dell'istruzione, possono utilizzare una delle lingue ufficiali delle Comunità.

2. Se l'istruzione di cui al paragrafo 1 è stata decisa su richiesta di una parte e qualora una parte, un testimone o

un perito non siano in grado di esprimersi adeguatamente in una delle lingue ufficiali delle Comunità, essi potranno essere sentiti soltanto se la parte che ha presentato la richiesta provvede ad un servizio di interpretazione nelle lingue utilizzate congiuntamente da tutte le parti o, in mancanza di queste, dagli agenti competenti dell'Ufficio.

L'Ufficio può consentire deroghe alla disposizione del primo comma.

3. Le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento orale o di un'istruzione dagli agenti dell'Ufficio, dalle parti, dai testimoni e dai periti in una delle lingue ufficiali delle Comunità vengono iscritte a verbale in tale lingua. Le dichiarazioni rese in un'altra lingua vengono iscritte a verbale nella lingua utilizzata dagli agenti dell'Ufficio.

Articolo 5

Traduzione di documenti delle parti

1. Se una parte presenta un documento in una lingua diversa dalle lingue ufficiali delle Comunità, l'Ufficio può richiedere alla parte una traduzione dei documenti pervenutigli, nella lingua che deve essere utilizzata da tale parte o dagli agenti competenti dell'Ufficio.

2. Qualora la traduzione di un documento debba essere presentata o sia presentata da una parte, l'Ufficio può esigere che entro un termine da esso stabilito sia presentato un attestato da cui risulti che la traduzione corrisponde al testo originale.

3. Se la traduzione di cui al paragrafo 1 e l'attestato di cui al paragrafo 2 non vengono presentati, il documento è considerato come non pervenuto.

CAPO II

L'UFFICIO

Sezione 1

Comitato dell'Ufficio

Articolo 6

Qualifiche dei membri

1. Il comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento di base è composto, a discrezione del presidente dell'Ufficio, da membri qualificati in campo tecnico o in campo giuridico o in entrambi.